



COMUNE DI SAN VINCENZO

(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 315

in data 17/12/2024

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro, e questo giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 15:00 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Paolo Riccucci	Sindaco
2	Nicola Bertini	Assessore
3	Alessio Landi	Assessore
4	Tamara Mengozzi	Vice-sindaco
5	Caterina Debora Franzoi	Assessore

Presenti	Assenti
*	-
*	-
*	-
*	-
*	-
5	0

Partecipa il II Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Paolo Riccucci nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e in particolare l'art. 4 relativo all'istituzione dell'imposta di soggiorno;

Dato atto che il comma 1 del sopracitato art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali."*;

Dato atto che il comma 3 del sopracitato art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente che *"Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo."*;

Dato atto che il D.L.n. 50/2017, convertito in L. 96/2017, all'articolo 4 disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi, ed al comma 7 prevede che i comuni hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.n.23/2011 anche agli affitti brevi;

Preso atto che il Regolamento attuativo previsto dall'art. 4 comma 3, del D. Lgs 23/2011 non è stato ancora emanato e che pertanto per quanto non disciplinato dalla legge, si applica la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D. Lgs 446/1997;

Visto che la Regione Toscana, con Decreto n. 489 del 16.2.2012, ha iscritto il Comune di San Vincenzo (LI) nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, accogliendo la richiesta n. 2592 del 26.1.2012 dando atto che ricorrevano le condizioni per l'iscrizione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2012, con cui è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Vincenzo e con cui è stato approvato il relativo Regolamento Comunale e ss.mm.ii.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote/tariffe la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le deve approvare entro i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di continuare a dare impulso agli interventi a favore del turismo anche mediante manifestazioni di promozione, nonché la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni ambientali e culturali e dei servizi pubblici locali per mezzo delle risorse derivanti dall'imposta *de qua*;

Ricordato che con la delibera di G.C. n. 31 del 15/02/2024, successivamente modificata con delibera di G.C. n. 53 del 12/03/2024 sono state rimodulate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024, prevedendo due categorie tariffarie distinte per la bassa stagione (per i mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre) e per l'alta stagione (per i mesi di giugno, luglio e agosto);

Rilevato che, a seguito delle istanze delle associazioni di categoria, in ordine alle difficoltà emerse nel corso dell'anno 2024 per la gestione della doppia stagionalità, si ritiene opportuno ripristinare la modalità basata su un'unica articolazione tariffaria;

Dato atto che le entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta in oggetto saranno inserite nel bilancio di previsione 2025-2027 di prossima approvazione e che le medesime, considerato l'andamento statistico dei pernottamenti, sono state stimate per l'anno 2025 in € 2.016.250,00;

Ritenuto opportuno pertanto modificare le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di San Vincenzo, per il periodo intercorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno adottato con delibera di C. C. n. 13 del 12/03/2012 e ss.mm.ii., **dal 1° aprile al 31 ottobre 2025**, per ogni pernottamento e per ogni persona, nella seguente misura:

- **Alberghi e Residenze turistico alberghiere**

CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (euro)
1 stella	0,50
2 stelle	1,15
3 stelle	1,75
4 stelle	2,35
5 stelle (Alberghi)	3,50

- **Residence**

CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (euro)
2 chiavi	1,15
3 chiavi	1,75
4 chiavi	2,35

- **Agriturismi**

CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (euro)
1 girasole	0,50
2 girasoli	1,00
3 girasoli	1,50
4 girasoli	2,00
5 girasoli	2,50

- **Villaggi Turistici e Campeggi**

CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (euro)
1 stella (Campeggi)	1,70
2 stelle	2,40
3 stelle	3,00
4 stelle	3,50

- **Aree di “sosta camper” attrezzate - € 0,50** per ogni pernottamento e per ogni persona.
- **Marina Resort - € 4,00** per ogni pernottamento e per ogni persona.
- **Tutte le altre strutture ricettive previste dall’art. 2, comma 2 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno – € 1,25** per ogni pernottamento e per ogni persona.

Visto l'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la Legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha modificato l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto il comma 15 quater, in base al quale a decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell’art. 49 1° comma e art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

Di determinare le tariffe dell’imposta di soggiorno per il Comune di San Vincenzo, per il periodo intercorrente **dal 1° aprile al 31 ottobre 2025**, per ogni pernottamento e per ogni persona, nella seguente misura:

- **Alberghi e Residenze turistico alberghiere**

CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (euro)
1 stella	0,50
2 stelle	1,15
3 stelle	1,75
4 stelle	2,35
5 stelle (Alberghi)	3,50

- **Residence**

CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (euro)
2 chiavi	1,15
3 chiavi	1,75
4 chiavi	2,35

- **Agriturismi**

CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (euro)
1 girasole	0,50
2 girasoli	1,00
3 girasoli	1,50
4 girasoli	2,00
5 girasoli	2,50

- **Villaggi Turistici e Campeggi**

CLASSIFICAZIONE	TARIFFA (euro)
1 stella (Campeggi)	1,70
2 stelle	2,40
3 stelle	3,00

4 stelle	3,50
----------	------

- **Aree di “sosta camper” attrezzate - € 0,50** per ogni pernottamento e per ogni persona.
- **Marina Resort - € 4,00** per ogni pernottamento e per ogni persona.
- **Tutte le altre strutture ricettive previste dall’art. 2, comma 2 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno – € 1,25** per ogni pernottamento e per ogni persona.

Di stabilire che le tariffe approvate con il presente provvedimento decorrono dal giorno 1° aprile 2025;

Di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la Legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha modificato l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto il comma 15 quater, in base al quale a decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la sussistenza dei presupposti ex articolo 134, 4° comma del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di dare opportuna e tempestiva pubblicità alle tariffe determinate;

con separata votazione e con voti unanimi espressi a scrutinio palese;

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Paolo Riccucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale: dott.ssa Ilaria Luciano
